

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2941 del 08/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA AGRICOLA CASAROMAGNA DI BRANCALEONI ANNA S.S. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ripalta n.61. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio di lavorazione piante aromatiche sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ripalta n.61.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3055 del 08/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA AGRICOLA CASAROMAGNA DI BRANCALEONI ANNA S.S. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ripalta n.61. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio di lavorazione piante aromatiche sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ripalta n.61.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 19/10/2016, acquisita al Prot. Com.le 12297 e da Arpa al PGFC/2016/15389, da **SOCIETA AGRICOLA CASAROMAGNA DI BRANCALEONI ANNA S.S.** nella persona di Marco Berardi, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ripalta n.61, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a laboratorio di lavorazione piante aromatiche sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ripalta n.61, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
2. Valutazione di impatto acustico;

**Atteso** che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 12338 del 20/10/2016, acquisita da Arpa al PGFC/2016/15389, l'U.D.P. Ambiente – Territorio – Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue: "*valutato, in base alla tipologia di trattamento previsto che non evidenzia fonti di rumorosità, di non richiedere gli adempimenti e/o valutazioni di competenza in merito ai disposti normativi*

della L. 447/95, prendendo atto altresì della dichiarazione contenuta nella modulistica depositata, che evidenzia l'attività tra quelle a bassa rumorosità elencate all'allegato B del D.P.R. n° 227/2011";

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 13329 del 12/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/16426, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 5407 del 06/06/2017 a firma del Responsabile U.D.P. -Ambiente-Territorio – Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone, acquisito da Arpae al PGFC/2017/8623 del 06/06/2017;

**Dato atto** che le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA AGRICOLA CASAROMAGNA DI BRANCALEONI ANNA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta di provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA AGRICOLA CASAROMAGNA DI BRANCALEONI ANNA S.S.** (C.F./P.IVA 04278520400) con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ripalta n. 61, per l'**insediamento adibito a laboratorio di lavorazione piante aromatiche sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ripalta n.61.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia

ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

### PREMESSA

- Vista la richiesta di pervenuta al Comune di Sogliano al Rubicone in data 19/10/2016 pgn. 12297, da parte della Soc. Agr. Casaromagna di Brancaleoni Anna S.S. relativa al rilascio di AUA ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 59/2013 per scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali di laboratorio erbe aromatiche sito in località Ripalta di Bagnolo – Sogliano al Rubicone;
- Visto il Rapporto Tecnico sulle acque domestiche di cui alla AUA in oggetto, redatto da ARPAE ed acquisito Comune di Sogliano al Rubicone in data 30/05/2017 pgn. 5261, nel quale in relazione alle caratteristiche dello scarico, non si rilevano elementi ostativi agli scarichi di cui trattasi in acque superficiali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 “parte terza”, con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel medesimo rapporto tecnico;
- Valutato che il Rapporto Tecnico sulle acque superficiali succitato di ARPAE, si conclude con parere favorevole per lo scarico di acque reflue domestiche sopra citato, secondo le valutazioni e prescrizioni contenute nel medesimo rapporto tecnico citato;

### CARATTERISTICHE

<b>RESPONSABILE DELLO SCARICO:</b>	<b>BRANCALEONI ANNA</b>
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Bagnolo Ripalta n.61- Sogliano al Rubicone
Destinazione dell'insediamento	Servizi del laboratorio lavorazione prodotti agricoli
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	1 a.e. totali corrispondenti a n.2 addetti nel periodo di massima attività
Ricettore dello scarico	Fosso di scolo interpodereale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Monoblocco trivalente anaerobico costituito da: volu Filtro con volume di mc 3,35 1 fossa imhoff da 5 abitanti equiv. 1 degrassatore da 250 lt

### PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche con immissione in acque superficiali, provenienti dall'immobile uso laboratorio erbe aromatiche sito in Via Bagnolo Ripalta n° 61 – Sogliano al Rubicone di cui in premessa, è autorizzato secondo le prescrizioni contenute nel Rapporto Tecnico redatto da ARPAE di seguito riportate:

1. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente **il filtro batterico anaerobico**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti

- presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
4. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
  5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
  6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
  7. Lo **scarico del bagno** al primo piano dovrà essere diviso in **due reti distinte**: lo scarico delle acque nere dovrà essere collegato direttamente in testa alla fossa imhoff, mentre lo scarico delle acque grigie dovrà passare per il degrassatore.
  8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa - SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
  9. Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R 59/2013

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**